



COMUNICATO UFFICIALE N.32 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. N. 10/AA, 11/AA, 12/AA, 13/AA, 14/AA e 15/AA sexies della F.I.G.C., inerenti le decisioni della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 49 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio ROCCHETTI, Antonio LO PRESTI, Bruno PISANI, Lorenzo PAPI, Giovanni CARLEVALE, Gabriele PROIETTI, e della società ASD ACADEMY QUALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO ROCCHETTI, Presidente dell'ASD Academy Qualcio Roma nella decorsa stagione sportiva, per essere stato l'ideatore della condotta gravemente scorretta contestata al tesserato Papi Lorenzo, inducendolo in tal senso al comportamento sopra descritto e per aver materialmente provveduto, insieme al sig. Lo Presti, alla falsificazione del tesserino consegnato al direttore di gara, nonché per avere contribuito, anche tramite la falsificazione dei tesserini consegnati al direttore di gara, in concorso materiale con i tesserati Antonio Lo Presti, Gabriele Proietti, Bruno Pisani e Giovanni Carlevale alla realizzazione di tale condotta come sopra descritta, in violazione dell'articolo 1 bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti;

ANTONIO LO PRESTI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l'ASD Academy Qualcio Roma, dove svolgeva la funzione di allenatore della squadra giovanissimi 2000, perché, in occasione della gara del 26.4.15 tra Academy Qualcio e Cavese 1919, giovanissimi provinciali, dove compariva in distinta in qualità di massaggiatore, ha schierato la formazione pienamente consapevole della circostanza che al posto del tesserato Serangeli indicato effettivamente in distinta giocava il tesserato Papi che non avrebbe potuto parteciparvi per ragioni di età, nonché per essere stato, in concorso con il Presidente Rocchetti l'ideatore materiale di tale condotta, anche attraverso la falsificazione del tesserino del Serangeli e per avere contribuito, in concorso materiale - oltre che con il suddetto Rocchetti - con i tesserati Pisani, Proietti e Carlevale alla realizzazione della condotta scorretta, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6 del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti;

BRUNO PISANI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l'ASD Academy Qualcio Roma come Dirigente, perché in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra nella partita del 26.4.15 tra Academy Qualcio e Cavese 1919, valevole per il campionato giovanissimi provinciali, ha sottoscritto la distinta ufficiale di gara nella quale figurava come calciatore n. 11 il tesserato Giovanni Serangeli che non ha preso parte alla partita, sostituito invece dal tesserato Papi Lorenzo - classe 1998, e per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Carlevale e Proietti, alla realizzazione di tale condotta come sopra descritta, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti e dell'articolo 61, comma 1 delle NOIF recante: 'adempimenti preliminari alla gara';

LORENZO PAPI, tesserato nella decorsa stagione sportiva per l'ASD Academy Qualcio Roma, nato nel 1998, per avere partecipato come calciatore alla gara ASD Academy Qualcio Roma - ASD Cavese 1919, disputata il 26.4.15 e valevole per il campionato giovanissimi provinciali al posto del tesserato Serangeli Giovanni, classe 2000, inserito in distinta, alla gara sopra menzionata, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti;

GIOVANNI CARLEVALE, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l'ASD Academy Qualcio Roma in qualità di dirigente, inserito nella distinta ufficiale della gara Academy Qualcio – Cavese 1919 del 26.4.15, valevole per la categoria giovanissimi provinciali in qualità di dirigente addetto all'arbitro, per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Pisani e Proietti, alla realizzazione della condotta scorretta posta in essere dal tesserato Papi come sopra descritta, in violazione dell'articolo 1bis, commi 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti;

GABRIELE PROIETTI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l'ASD Academy Qualcio Roma in qualità di dirigente e, nella corrente stagione sportiva con la Società SS Lupa Castelli Roma in qualità di calciatore, inserito nella distinta ufficiale della gara Academy Qualcio – Cavese 1919 del 26.4.15, valevole per la categoria giovanissimi provinciali, in qualità di allenatore, per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Carlevale e Pisani, alla realizzazione della condotta scorretta posta in essere dal tesserato Papi come sopra descritta, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6 del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti;

ASD ACADEMY QUALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Claudio ROCCHETTI, Antonio LO PRESTI, Bruno PISANI, Lorenzo PAPI, Giovanni CARLEVALE, Gabriele PROIETTI, e dalla società ASD ACADEMY QUALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 14 di inibizione per il Sig. Claudio ROCCHETTI, mesi 10 di inibizione per il Sig. Antonio LO PRESTI, mesi 9 di inibizione per il Sig. Bruno PISANI, mesi 2 di inibizione per il Sig. Giovanni CARLEVALE, mesi 1 e giorni 10 di squalifica per il Sig. Gabriele PROIETTI, mesi 1 di squalifica per il Sig. Lorenzo PAPI e euro 700,00 di ammenda per la società ASD ACADEMY QUALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 993 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessio MATRECANO, Ciro DE MICHELE, Pietro LAIOLA, e della società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO MATRECANO, tesserato in qualità di 1° allenatore per la società ASD Rovigliano S. Michele per aver, al 38° minuto del secondo tempo, effettuato la 5^a sostituzione ammessa per la tipologia di gara in questione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74, comma 1, delle N.O.I.F., inserendo nel campo di giuoco il n. 17 Mellone Felice al posto del n. 25 Vitiello Ugo, consapevole di schierare invece in campo il calciatore Pietro Laiola - che indossava comunque la maglia n. 17 corrispondente al diverso nome di Mellone Felice secondo l'atto ufficiale della distinta di gara - colpito da precedente provvedimento di squalifica per n. 5 giornate e quindi nell'impossibilità effettiva di poter partecipare alla gara nonché per aver impedito all'arbitro, subito dopo la gara, di controllare i tesserini della società Rovigliano a fronte della richiesta del Presidente della società ospitata Freccia Azzurra nonché dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, togliendogli i documenti dalle mani ed allontanandosi frettolosamente, così violando l'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 61, comma 4, del C.G.S.;

CIRO DE MICHELE, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Rovignano S. Michele, per aver apposto la sottoscrizione sulla distinta di gara in qualità di dirigente accompagnatore in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., attestando quindi falsamente che il calciatore n. 17 inserito nella distinta ufficiale di gara corrispondeva al nominativo del calciatore Mellone Felice in luogo dell'effettivo calciatore Pietro Laiola entrato in campo;

PIETRO LAIOLA, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Rovignano S. Michele, per aver, acconsentito e non impedito la sua discesa in campo al 38' del secondo tempo della gara ASD Rovigliano San Michele - Freccia Azzurra, a seguito dell'ultima sostituzione possibile, con la maglia n. 17 indicata nella distinta di gara come corrispondente al calciatore Mellone Felice, nonostante fosse stato squalificato per n. 5 giornate a seguito di precedente provvedimento del Giudice competente, sanzione non ancora completamente scontata, così violando l'art. 1bis, comma 1, del CGS;

ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Alessio MATRECANO, Ciro DE MICHELE, Pietro LAIOLA, e dalla società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 80 di squalifica per il Sig. Alessio MATRECANO, mesi 4 di squalifica per il Sig. Pietro LAIOLA, mesi 2 di squalifica per il Sig. CIRO DE MICHELE e 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato per la società ASD ROVIGLIANO SAN MICHELE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 642 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Rinaldo GHELFI, Piero AUSILIO, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
 - 1. Rinaldo GHELFI, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. INTERNAZIONALE S.p.A.:
 - 4a) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della società F.C. Internazionale S.p.A. plusvalenza fittizia in relazione alla cessione alla società A.C. Cesena S.p.A. del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Luca Garritano esponendo così dati non veridici ed occultando le reali perdite dell'esercizio;
 - 4b) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della società F.C. Internazionale S.p.A. plusvalenza fittizia in relazione alla cessione alla società A.C. Cesena S.p.A. del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Luca Caldirola esponendo così dati non veridici ed occultando le reali perdite dell'esercizio;
 - 4c) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011 indicando in tutte un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la società A.C. Cesena S.p.A. e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui ai punti 4.a) e 4.b) che precedono;
 - 4d) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all'applicazione dell'art. 105 delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo dalla società A.C. Cesena S.p.A. con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma;
 - 2. Piero AUSILIO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della F.C. INTERNAZIONALE S.p.A., per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) per aver concordato con il sig. Igor Campedelli in data 30 giugno 2011 valori abnormi rispetto al reale valore di mercato da attribuire ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Nagatomo, Luca Garritano e Luca Caldirola, dando conformi

istruzioni alla Segretaria della FC Internazionale S.p.A., Monica Volpi, per la predisposizione delle variazioni di tesseramento su modulo federale sottoscritte da Rinaldo Ghelfi;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo Ghelfi e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ordine all'addebito contestato al Sig. Piero Ausilio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rinaldo GHELFI, dal Sig. Piero AUSILIO e dal Sig. Michael WILLIAMSON, in qualità di Corporate Director, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda per il Sig. Rinaldo GHELFI, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, per il Sig. Piero AUSILIO e di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 15/16 adottato nei confronti della società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dal Sig. Danilo Fusaro, calciatore tesserato per la stessa, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 6, comma 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giulio Perrucci, per conto della società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pier Paolo BARTOLACCI, Leonardo RECCHIUTI, e della società ASD VAL TORDINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Paolo BARTOLACCI, Presidente della società ASD Val Tordino, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere consentito al Sig. Recchiuti Leonardo di svolgere attività di tecnico del Settore giovanile e Scuola calcio della sua società;

Leonardo RECCHIUTI, allenatore dilettante, tesserato come giocatore per l'ASD Castelnuovo Vomano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dagli articoli 37, comma 2, 38 comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art.40, comma 2 delle N.O.I.F. per avere prestato nel corso della S.S. 2015-2016 la propria attività di giocatore a favore della Società ASD Castelnuovo Vomano e di tecnico per la Società ASD Val Tordino;

ASD VAL TORDINO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti ascrivibili ai sopraindicati tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Leonardo RECCHIUTI e dal Sig. Pier Paolo BARTOLACCI in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ASD VAL TORDINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Pier Paolo BARTOLACCI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Leonardo RECCHIUTI e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VAL TORDINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 0000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 805 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Cesidio RETICO, Americo TANTALO e della società A.S.D. VILAVALLELONGA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cesidio RETICO, allenatore dilettante 3^a categoria per aver, in violazione dell'art. 1 *bis* comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34 comma 1, 38 comma 1 e 41 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., prestato nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la propria attività di tecnico a favore della società A.S.D. VILAVALLELONGA, in assenza di tesseramento per la stessa;

Americo TANTALO, Presidente della società A.S.D. VILAVALLELONGA per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., consentito al Signor Cesidio Retico di svolgere attività di tecnico per la sua società, in assenza di tesseramento per la stessa;

A.S.D. VILAVALLELONGA, per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesidio RETICO, dal Sig. Americo TANTALO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. VILAVALLELONGA quale legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Cesidio RETICO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Americo TANTALO e € 220,00 (duecentoventi/00) di ammenda per la società A.S.D. VILAVALLELONGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio